

COMUNE DI FONTENO

Provincia di Bergamo

Oggetto: parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio art. 193 D.Lgs 267/2000 per l'esercizio finanziario 2021

Il Revisore dei Conti

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio art. 193 D.Lgs 267/2000 per l'esercizio finanziario 2021

visti

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Rag. Valentina Schiavi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023;
- che l'impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo;


esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Milano, 22 luglio 2021

Il Revisore dei Conti

Dott. Guido Martinelli



***SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021***

Art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Allegato delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.07.2021

PREMESSA

La ricognizione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio si colloca, nell'attuale Ordinamento degli Enti Locali, tra gli adempimenti di natura obbligatoria. In tale sede il Consiglio Comunale è chiamato a "fare il punto della situazione" sulla gestione, effettuando valutazioni sull'andamento dell'attività "di bilancio" programmata e sulla sussistenza dei prescritti equilibri finanziari.

Della salvaguardia degli equilibri di bilancio si occupa l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000; essa si concretizza in un'attività di verifica e di riscontro della gestione dell'Ente Locale da svolgere seguendo le procedure contenute nel regolamento di contabilità. All'ente è imposto il rispetto, sia durante la gestione che in occasione di variazioni di bilancio approvate, del pareggio finanziario ed economico complessivo, ivi compresi tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Il Consiglio assume pertanto il ruolo di organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio, attraverso la ricognizione e la verifica delle principali risultanze contabili, con l'obiettivo di intervenire tempestivamente ove gli equilibri generali di bilancio risultino intaccati. Il Consiglio Comunale, pertanto, non è mero organo di indirizzo politico-amministrativo; esso deve assolvere alla propria funzione di "garante", vigilando sull'intera attività finanziaria e contabile.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha le seguenti finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a salvaguardare gli equilibri imposti dalla normativa;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali dell'Amministrazione.

La volontà espressa dal legislatore è molto chiara: mantenere un costante rapporto dialettico tra il Consiglio e la Giunta favorendo così un riscontro di metà anno sul grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, verificando altresì che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali.

Il motivo per cui è stato scelto il 31 luglio come data per effettuare la prima ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare contenuto sostanziale, non solo formale, a questo importante adempimento. In tale data, ferma restando la progressiva realizzazione di entrate e spese, sono infatti disponibili elementi di valutazione determinanti come:

- le informazioni sull'andamento della gestione della competenza e dei residui;
- il risultato del rendiconto precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il quale deve essere evaso tale adempimento;
- la possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate (debiti fuori bilancio).

Con la revisione dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 viene definitivamente abbandonata la verifica sullo stato di attuazione dei programmi; l'adempimento che il Consiglio è chiamato ad affrontare ora si concentra sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni di equilibrio finanziario, al fine della salvaguardia dei principi e dei canoni sanciti dalla contabilità pubblica.

In tale sede, qualora se ne ravvisassero i presupposti, l'Organo consiliare è tenuto ad intervenire, ripristinando le condizioni di equilibrio economico-finanziario ed aggiornando le scelte programmatiche espresse in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Dell'intera operazione di verifica è stata redatta la presente relazione che si pone, quale obiettivo, quello di supportare fattivamente l'operato di ciascun Consigliere comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

Le risultanze contabili riportate nel proseguo della presente relazione sono state rilevate alla data del 10.07.2021.

Presupposto normativo:

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: **GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA**

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare il rispetto del principio del “pareggio finanziario” e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili vigenti.

Obiettivo preliminare del Consiglio Comunale: verificare che l'attività gestionale condotta sia ispirata ai principi di regolarità contabile disciplinati rigorosamente nell'ambito dell'Ordinamento degli Enti locali.

E' noto che il Comune, quale azienda di erogazione, non persegue alcuna finalità di lucro. Ciò è intrinsecamente riconducibile alla natura “istituzionale” di ogni pubblica amministrazione; le risorse a disposizione devono “eticamente” concretizzarsi in servizi al cittadino. Se da un lato non è minimamente ipotizzabile il risparmio forzato e preventivo di risorse, dall'altro non è egualmente ammissibile un consumo superiore alle disponibilità finanziarie effettive. E' talvolta convincimento generale che un Comune non abbia vincoli precisi sulla gestione della finanza collettiva. L'adempimento che ci si accinge ad affrontare è la chiara dimostrazione di un regime rigoroso di contingentamento della spesa e di razionalizzazione delle risorse disponibili. Non dimentichiamo che gran parte dei servizi forniti alla cittadinanza ha natura di indispensabilità ed inderogabilità, anche in relazione alla funzione sussidiaria decentrata dagli organi centrali agli enti territoriali; il mancato reperimento di risorse, così come l'improprio impiego delle stesse, determinerebbe un impoverimento finanziario tale da pregiudicare la capacità di un Comune di assolvere al proprio ruolo. Pertanto l'obiettivo prioritario degli Enti Locali, nell'ambito della propria autonomia di gestione, è quello del rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Pare preliminarmente opportuno analizzare la composizione degli stanziamenti del bilancio, al fine di una miglior comprensione della struttura contabile del bilancio 2021 e delle modalità con cui sono state destinate le risorse.

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate indica l'ammontare complessivo delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa. Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale nella formulazione originaria e modificabile, durante la gestione, solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio ed assegna le corrispondenti risorse per finanziare alcune tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in c/capitale, i movimenti di fondi e le operazioni da effettuare per conto di terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come una entità autonoma che produce, a sua volta, un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio. Il bilancio complessivo deve comunque risultare in pareggio – circostanza verificabile dall'analisi dei dati contenuti nella tabella seguente:

| ENTRATE: | PREVISIONE 2021 (Stanziamenti attuali) |
|--|---|
| Avanzo di amministrazione | 51.099,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | 9.862,74 |
| Titolo I° - Entrate tributarie | 426.000,00 |
| Titolo II° - Trasferimenti correnti | 51.931,29 |
| Titolo III° - Entrate extratributarie | 114.870,00 |
| Titolo IV° - Entrate in c/capitale | 372.630,70 |
| Titolo V° - Entrate da riduzione att. Finanziarie | - |
| Titolo VI° - Accensione di prestiti | - |
| Titolo VII° - Anticipazioni da istituto tesoriere | 50.000,00 |
| Titolo XI° - Entrate per c/terzi e partite di giro | 126.500,00 |
| TOTALE ENTRATE | 1.202.893,73 |
| | |
| SPESE: | PREVISIONE 2021 (Stanziamenti attuali) |
| Titolo I° - Spese correnti | 540.913,03 |
| Titolo II° - Spese in conto capitale | 414.180,70 |
| Titolo III° - spese per incremento att. Finanziarie | - |
| Titolo IV° - Rimborso di prestiti | 71.300,00 |
| Titolo V° - Chiusura anticipazioni da ist. tesoriere | 50.000,00 |
| Titolo VII° - Spese c/terzi e partite di giro | 126.500,00 |
| TOTALE SPESE | 1.202.893,73 |

Sulla scorta di quanto sopraesposto, non si ravvisano situazioni di squilibrio nell'ambito della struttura di competenza del bilancio comunale; la programmazione contabile è in linea con i principi generali della contabilità pubblica. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio in relazione agli stanziamenti della competenza.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021:**LA GESTIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI**

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare il regolare andamento della gestione della competenza, con riferimento alle risorse effettivamente acquisite (accertamenti) e degli impieghi attivati (impegni). Verificare il rispetto della funzione autorizzatoria del bilancio e del principio di copertura finanziaria della spesa.

L'equilibrio delle dotazioni di competenza inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa viene conservato se il Comune acquisisce i necessari mezzi finanziari. Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, contributi e trasferimenti correnti, extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire, in sede di rendiconto, il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti, rimborso di prestiti) vengono infatti finanziate da questo tipo di entrate, oltre a quelle straordinarie ammesse per legge. Nelle spese in c/capitale (contributi in c/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione essenziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà nel momento della verifica, un limitato stato di impegno delle spese d'investimento.

Da un'analisi delle scritture contabili finanziarie dell'Ente, relativamente alla gestione di competenza, si rilevano le seguenti risultanze, evidenziando che le stesse sono determinate dai movimenti di accertamento e di impegno che ad oggi risultano contabilizzati.

| ENTRATE: | PREVISIONE 2021 (Stanziamen^ti actualⁱ) | ACCERTAMEN^ti |
|--|---|--------------------------------|
| Avanzo di amministrazione | 51.099,00 | 51.099,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | 9.862,74 | 9.862,74 |
| Titolo I° - Entrate tributarie | 426.000,00 | 397.897,67 |
| Titolo II° - Trasferimenti correnti | 51.931,29 | 3.560,80 |
| Titolo III° - Entrate extratributarie | 114.870,00 | 50.027,98 |
| Titolo IV° - Entrate in c/capitale | 372.630,70 | 268.266,39 |
| Titolo VI° - Accensione di prestiti | - | - |
| Titolo VII° - Anticipazioni Tesoriere | 50.000,00 | - |
| Titolo XI° - Entrate c/terzi e part. Gir | 126.500,00 | 74.500,00 |
| TOTALE ENTRATE | 1.202.893,73 | 855.214,58 |
| | | |
| SPESE: | PREVISIONE 2021 (Stanziamen^ti actuali) | IMPEGNI |
| Titolo I° - Spese correnti | 540.913,03 | 382.438,91 |
| Titolo II° - Spese in conto capitale | 414.180,70 | 267.620,13 |
| Titolo IV° - Rimborso di prestiti | 71.300,00 | 71.300,00 |
| Titolo V° - Chiusura Ant. Tesoriere | 50.000,00 | - |
| Titolo VII° - Spese c/terzi e part. Gir | 126.500,00 | 74.500,00 |
| TOTALE SPESE | 1.202.893,73 | 795.859,04 |

L'analisi delle risultanze del bilancio di competenza consente di valutare se la gestione è nel complesso equilibrata e se la medesima è avvenuta nel rispetto dei principi e delle regole proprie della contabilità pubblica.

Infatti è la gestione della competenza che permette di valutare come, e soprattutto in che misura, vengono utilizzate le risorse a disposizione; è inoltre possibile verificare se l'acquisizione degli impegni di spesa è avvenuta in presenza della prescritta copertura finanziaria

Valutando i singoli bilanci della competenza si rileva quanto segue:

GESTIONE CORRENTE

| ENTRATE: | PREVISIONE 2021 (Stanziamanti attuali) | ACCERTAMENTI |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Avanzo di amministrazione | 12.949,00 | 12.949,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | 6.462,74 | 6.462,74 |
| Titolo I° - Entrate tributarie | 426.000,00 | 397.897,67 |
| Titolo II° - Trasferimenti correnti | 51.931,29 | 3.560,80 |
| Titolo III° - Entrate extratributarie | 114.870,00 | 50.027,98 |
| TOTALE ENTRATE | 612.213,03 | 470.898,19 |
| | | |
| SPESE: | PREVISIONE 2021 (Stanziamanti attuali) | IMPEGNI |
| Titolo I° - Spese correnti | 540.913,03 | 382.438,91 |
| Titolo IV° - Rimborso di prestiti | 71.300,00 | 71.300,00 |
| TOTALE SPESE | 612.213,03 | 453.738,91 |

Il bilancio di parte corrente individua le risorse destinate a coprire le spese correnti e le quote di capitale di ammortamento dei mutui. Nel bilancio del Comune le spese correnti e le quote di capitale di ammortamento di mutui vengono finanziate con entrate correnti; per tali finalità non è previsto il ricorso ai proventi dei permessi di costruire, pur essendo una facoltà prevista dalla vigente normativa.

GESTIONE INVESTIMENTI

| ENTRATE: | PREVISIONE 2021 (Stanziamenti attuali) | ACCERTAMENTI |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Avanzo di amministrazione | - | - |
| Fondo pluriennale vincolato | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Titolo IV° - Entrate in c/capitale | 372.630,70 | 268.266,39 |
| TOTALE ENTRATE | 376.030,70 | 271.666,39 |
| | | |
| SPESE: | PREVISIONE 2021 (Stanziamenti attuali) | IMPEGNI |
| Titolo II° - Spese in conto capitale | 414.180,70 | 267.620,13 |
| TOTALE SPESE | 414.180,70 | 267.620,13 |

MOVIMENTI DI FONDI

| ENTRATE: | PREVISIONE 2021 (Stanziamenti attuali) | ACCERTAMENTI |
|---|---|---------------------|
| Titolo V° - Anticipazioni da istituto tesoriere | 50.000,00 | - |
| TOTALE ENTRATE | 50.000,00 | - |
| | | |
| SPESE: | PREVISIONE 2021 (Stanziamenti attuali) | IMPEGNI |
| Titolo V° - Chiusura anticipazioni da istituto tesoro | 50.000,00 | - |
| TOTALE SPESE | 50.000,00 | - |

Il comparto dei “movimenti di fondi”, nella realtà del Comune di Fonteno, comprende unicamente l’anticipazione di tesoreria; non sono previste movimentazioni riconducibili al sistema dei crediti.

PARTITE DI GIRO

L’analisi distinta dei singoli bilanci della competenza evidenzia chiaramente come l’avvio dei singoli programmi di spesa sia stato effettuato in relazione a risorse effettivamente accertate, garantendo in tal modo la copertura finanziaria e la corretta utilizzazione delle disponibilità.

La gestione finanziaria è ispirata a criteri di prudenza e buon andamento: le risorse finanziano debitamente gli interventi correlati, nel massimo rispetto dei vincoli sanciti dall’Ordinamento.

Sulla scorta dei dati soprariportati è possibile dedurre che:

- Il bilancio di previsione è stato approvato nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica che tendono a perseguire il pareggio generale fra risorse ed impieghi;
- L’impiego generale delle risorse è stato effettuato nel rispetto del principio di equilibrio economico sancito dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dei vincoli generali di destinazione delle entrate;
- Le singole gestioni della competenza sono in pareggio e non determinano, a priori, risparmi o consumo di risorse in misura superiore alle disponibilità effettive.

La “fotografia” al 10.07.2021 evidenzia una situazione ancora parziale; sono, infatti, in corso di acquisizione ulteriori atti accertativi di entrate ed impegni di spesa.

Al fine di consentire l’ottimale interpretazione delle risultanze contabili sopra riportate, si precisa quanto segue:

- i trasferimenti correnti sono stati accertati ad avvenuta acquisizione del relativo provvedimento di concessione o contestualmente all’avvenuta erogazione degli stessi;
- il dato relativo agli accertamenti delle entrate extratributarie è in continua evoluzione; la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate avviene in maniera puntuale sulla base di idonea documentazione giuridico-contabile quali ruoli, liste di carico, contratti, richieste di pagamento;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada sono state, ad oggi, contabilizzate in funzione delle effettive riscossioni;
- le entrate derivanti dalla gestione dei beni comunali, quali locazioni e concessioni, sono state accertate in base alla maturazione delle scadenze previste per l’effettuazione dei pagamenti;
- le entrate derivanti da interessi attivi sono state accertate in funzione dell’esigibilità maturata in corso dell’anno;
- l’attivazione degli impegni di spesa finanziati con le entrate derivanti dal titolo IV vengono assunti solo ad effettivo accertamento delle correlate provviste straordinarie. Le entrate derivanti da concessioni edilizie sono state accertate in funzione del relativo incasso;
- ad oggi non è stata attivata l’anticipazione di tesoreria; non vi sono pertanto contabilizzazioni a tale titolo nel bilancio comunale;
- non esistono mutui o prestiti onerosi nella programmazione finanziaria;
- le spese correnti sono state impegnate in funzione delle effettive esigenze dei servizi comunali, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili. Le spese di personale vengono imputate progressivamente su base mensile, in funzione dell’effettiva erogazione degli emolumenti; ad oggi è stata imputata la spesa annuale dei mutui in ammortamento;
- ad oggi non sono stati disposti prelievi dal fondo di riserva;
- i servizi conto terzi mantengono la prescritta equivalenza contabile.

GESTIONE DEI RESIDUI DI ANNI PRECEDENTI

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare il regolare andamento della gestione dei residui, al fine di scongiurare la possibilità di squilibri derivanti *in primis* dalla sopravvenuta insussistenza o inesigibilità di crediti afferenti esercizi precedenti.

Il vigente ordinamento contabile degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 definisce:

- “residui attivi” le somme accertate e non rimosse entro il termine dell’esercizio. Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria;
- “residui passivi” le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ritualmente.

L’art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 disciplina l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi - attività obbligatoria propedeutica alla formazione del rendiconto; tale operazione consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio.

Tale operazione non deve intendersi limitata alla fase di predisposizione dei documenti di rendicontazione finanziaria; non si possono infatti escludere, dal momento dell’insorgenza di una entrata o di una spesa fino al momento dell’effettiva riscossione o pagamento, situazioni che possano determinare economie o diseconomie sopravvenute rispetto alla previsione originaria; ciò giustifica la necessità di un costante monitoraggio di tali residui, al fine di prevenire situazioni in grado di arrecare pregiudizio alla gestione e di sovvertire i risultati di amministrazione. Il monitoraggio sulla gestione dei residui è prerogativa quotidiana di tutti i Responsabili di Servizio.

La gestione dei residui è sotto controllo: i residui attivi e passivi vengono puntualmente monitorati e riaccertati in funzione dell’andamento gestionale. Ad oggi, anche in relazione al recente riaccertamento, non si è a conoscenza di situazioni di sopravvenuta inesigibilità di residui attivi.

In ogni caso, l’analisi effettuata consente di affermare che le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo.

La gestione dei residui attivi e passivi alla data odierna evidenzia quanto segue:

1) Residui attivi:

| | |
|---|--------------|
| • <u>Residui attivi al 31.12.2020 da rendiconto</u> | € 239.734,83 |
| • <i>Residui attivi incassati ad oggi</i> | € 93.612,28 |
| • <u>Residui attivi ad oggi</u> | € 146.122,55 |
| • Insussistenze passive rilevate successivamente | € 0,00 |
| • Sopravvenienze attive rilevate successivamente | € 0,00 |

2) Residui passivi:

| | |
|--|--------------|
| • <u>Residui passivi al 31.12.2019 da rendiconto</u> | € 311.244,30 |
| • <i>Residui passivi pagati ad oggi</i> | € 212.573,37 |

| | |
|---|-------------|
| • Residui passivi ad oggi | € 98.670,93 |
| • Insussistenze attive rilevate successivamente | € 0,00 |

I Responsabili di servizio non hanno segnalato posizioni creditorie in situazioni di dubbia esigibilità o da ritenersi definitivamente inesigibili, fermo restando che per le entrate pregresse sono state attivate – ove necessario - le procedure di riscossione coattiva; non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità sopravvenuta di residui; non si ravvisa, pertanto la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

I DEBITI FUORI BILANCIO

OBBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare l'eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000.

L'operazione di riequilibrio consiste nella verifica dell'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell'art. 194 - comma 1 del T.U.E.L.

Il debito fuori bilancio, come suggerisce la stessa definizione, è un evento che si concretizza quando il procedimento di spesa si discosta dal proprio archetipo normativo, determinando la menomazione di uno o più principi ordinamentali previsti a presidio della struttura del bilancio di esercizio e della sua corretta utilizzazione.

Il medesimo art. 194 stabilisce che i debiti fuori bilancio riconoscibili e finanziabili dal Comune sono esclusivamente:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dall'analisi effettuata all'interno dei singoli servizi comunali, sulla scorta delle attestazioni fornite dai Responsabili di servizio, si rileva l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in tal senso.

**IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE
ACCERTATO PER L'ESERCIZIO 2021**

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare l'inesistenza di disavanzi di amministrazione da ripianare.

Non esiste disavanzo di amministrazione da ripianare: l'esercizio finanziario 2020 ha chiuso infatti con l'accertamento di avanzo di amministrazione di complessivi € 95.197,98, di cui € 15.106,27 fondi accantonati, € 37.949,00 fondi vincolati, € 38.851,30 fondi destinati agli investimenti ed € 3.291,41 fondi liberi.

Le attuali risultanze contabili non fanno prevedere una situazione di squilibrio e si esclude pertanto a priori la possibilità di disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021:
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare il rispetto della normativa introdotta dal D.Lgs. 118/2011 e dai connessi principi contabili, attestando la congruità della previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto al fabbisogno di svalutazione dei crediti.

I vigenti principi contabili prescrivono l'obbligo di accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione.

A fronte di detti crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'ammontare del fondo è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

In occasione della verifica degli equilibri è fatto obbligo ai Comuni di adottare le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Alla data odierna si rileva quanto segue:

- fra i fondi accantonati dell'avanzo di amministrazione 2020, così come rideterminato per effetto dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, risulta accantonata la somma di € 11.190,16 a fronte di residui attivi di dubbia esigibilità; la stima di detto accantonamento è stata effettuata in relazione al valore complessivo dei residui medesimi;
- fra le postazioni del bilancio corrente risulta accantonata la somma di € 9.410,00 determinata in funzione dei criteri contemplati dai vigenti principi contabili; l'approvazione del Bilancio 2021/2023 e l'assenza di elementi sopravvenuti di valutazione relativi all'esigibilità dei crediti non rendono ad oggi necessario il riconteggio degli stanziamenti.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in tal senso, ritenendo che gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità operati alla data odierna siano rispondenti alle prescrizioni dei vigenti principi contabili.

LA GESTIONE PROSPETTICA 2021

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare che le esigenze gestionali emerse nel corso dell'esercizio 2021 ed in via di recepimento negli strumenti di bilancio siano correlate ad un corrispondente volume adeguato di risorse.

L'operazione di ricognizione degli equilibri di Bilancio è altresì momento di verifica dei fabbisogni gestionali dei singoli settori.

Benché detti fabbisogni non determinino la necessità di riequilibrio della gestione è bene evidenziarne l'impatto sotto il profilo finanziario, dal momento che le nuove necessità di spesa dovranno trovare corrispondente fattibilità finanziaria nell'ambito degli strumenti di programmazione contabile.

Si determina in tal modo la gestione prospettica dell'Ente che, come già evidenziato, dovrà essere calibrata al volume di risorse complessivamente disponibili.

Dall'analisi delle proposte di variazione pervenute alla data odierna si rilevano le seguenti risultanze:

| ENTRATE: | PREVISIONE 2021 (Stanzamenti attuali) | STANZIAMENTO PROSPETTICO | DIFFERENZA |
|---|--|-----------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione | 51.099,00 | 51.099,00 | - |
| Fondo pluriennale vincolato | 9.862,74 | 9.862,74 | - |
| Titolo I° - Entrate tributarie | 426.000,00 | 415.000,00 | - 11.000,00 |
| Titolo II° - Trasferimenti correnti | 51.931,29 | 45.000,00 | - 6.931,29 |
| Titolo III° - Entrate extratributarie | 114.870,00 | 110.000,00 | - 4.870,00 |
| Titolo IV° - Entrate in c/capitale | 372.630,70 | 370.000,00 | - 2.630,70 |
| Titolo VI° - Accensione di prestiti | - | - | - |
| Titolo VII° - Anticipazione tesoriere | 50.000,00 | | - 50.000,00 |
| Titolo IX° - Entrate c/terzi e part. Giro | 126.500,00 | 100.000,00 | - 26.500,00 |
| TOTALE ENTRATE | 1.202.893,73 | 1.100.961,74 | 101.931,99 |
| | | | |
| SPESE: | PREVISIONE 2021 (Stanzamenti attuali) | STANZIAMENTO PROSPETTICO | DIFFERENZA |
| Titolo I° - Spese correnti | 540.913,03 | 510.000,00 | - 30.913,03 |
| Titolo II° - Spese in conto capitale | 414.180,70 | 410.000,00 | - 4.180,70 |
| Titolo IV° - Rimborso di prestiti | 71.300,00 | 71.300,00 | - |
| Titolo V° - Chiusura anticipazione tesorie | 50.000,00 | | - 50.000,00 |
| Titolo VII° - Spese c/terzi e partite di giro | 126.500,00 | 100.000,00 | - 26.500,00 |
| TOTALE SPESE | 1.202.893,73 | 1.091.300,00 | 111.593,73 |

Anche la gestione prospettica riconferma la propensione del bilancio comunale al perseguimento dell'equilibrio finanziario.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in tal senso.

ADEMPIMENTI DI VERIFICA CONTABILE E FINANZIARIA

Il Settore Servizi Finanziari del Comune e l'Organo di Revisione economico-finanziaria hanno garantito la costante supervisione e monitoraggio in ordine allo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ed al persistere degli equilibri di bilancio, al fine di individuare con tempestività eventuali situazioni di pregiudizio all'andamento delle finanze comunali.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e regolamentari si è proceduto:

- con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa (Tesoriere ed altri agenti contabili);
- alla richiesta di pareri specifici per le materie specificatamente previste all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune di Fonteno, quale ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ha affidato le funzioni di revisione economico-finanziaria ad un revisore unico (art. 234 del D. Lgs. 267/2000).

VALUTAZIONI FINALI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2021 E DIRETTIVE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Completata la verifica sulla gestione tecnico-contabile, si riepilogano gli aspetti salienti della verifica effettuata:

La **gestione di competenza** è equilibrata: gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei principi generali di “copertura finanziaria” e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa; sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica destinazione e le prescrizioni generali dei venti principi contabili.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza.

La **gestione di cassa** non desta preoccupazioni: esiste una buona giacenza di tesoreria, la gestione dei flussi di entrata e di spesa ha consentito di fronteggiare adeguatamente le esigenze “monetarie” senza dover in alcun modo attingere alle anticipazioni di cassa.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di cassa.

La **gestione dei residui** è sotto controllo: i residui attivi e passivi vengono puntualmente monitorati e riaccertati in funzione dell'andamento gestionale. Non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità conclamata dei residui. Tuttavia, valutata l'attuale congiuntura economica, particolare attenzione dovrà essere prestata – anche nel proseguo dell'esercizio - all'andamento dei residui attivi correnti. In ogni caso, l'analisi effettuata consente di affermare che le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo determinato dalla gestione dei residui.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione dei residui.

Per quanto concerne i **debiti fuori bilancio** si evidenzia che, alla data attuale, non è stata rilevata la sussistenza di passività latenti da riconoscere e finanziare.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

Non esiste **disavanzo di amministrazione** da ripianare: l'esercizio finanziario 2020 ha chiuso in avanzo di amministrazione.

Anche le attuali risultanze contabili non fanno prevedere una situazione di squilibrio e si esclude pertanto a priori la possibilità di disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

Lo **sviluppo prospettico delle entrate e delle spese** riconferma la propensione del bilancio comunale al perseguimento delle fisiologiche condizioni di equilibrio

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

La verifica contabile ha pertanto evidenziato elementi di equilibrio; fermo restando l'obbligo di monitoraggio costante sulle risultanze contabili, non si rileva ad oggi la necessità di attivare operazioni straordinarie di riequilibrio.

Il Consiglio Comunale, in questa sede, ne deve debitamente prendere atto.

E' tuttavia prerogativa di tutti i Responsabili di servizio:

- vigilare attentamente sulla gestione al fine di prevenire la formazione di fenomeni di pregiudizio alle finanze del Comune;
- adoperarsi affinché le entrate iscritte in bilancio si traducano in riscossioni effettive attivando tempestivamente, ove necessario, le procedure per la riscossione coattiva dei crediti giuridicamente maturati;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Settore Servizi Finanziari eventuali situazioni di squilibrio sopravvenute e non previste;
- garantire l'applicazione delle direttive e dei vincoli contenuti nelle disposizioni di finanza pubblica.



COMUNE DI FONTENO

PROVINCIA DI BERGAMO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART.193 D.LGS N. 267/2000.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore 19,30, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica con il rispetto delle indicazioni riportate nel DPCM relativo al distanziamento sociale avendo cura dell'utilizzo dei dpi .

All'appello, risultano:

| | Presenti/Assenti |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Donda Fabio | Presente |
| 2. Pedretti Tiziano | Presente |
| 3. Zon Edoardo | Presente |
| 4. Pasinelli Michela Anna | Presente |
| 5. Bonomelli Simona | Presente |
| 6. Bigoni Alessandro | Presente |
| 7. Spelgatti Daniel | Presente |
| 8. Bertoletti Arianna | Presente |
| 9. Marchesi Giovanni | Presente |
| 10. Pedretti Ramon | Assente |
| 11. Pedretti Fabio | Presente |

| | |
|-----------------|----|
| Totale Presenti | 10 |
| Totale Assenti | 1 |

Assiste il **VICESEGREARIO** Comunale **DOTT. GIULIO CANEDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. DONDA Fabio** – **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART.193 D.LGS N. 267/2000.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 2 dell'ordine del giorno: "esercizio finanziario 2021 - salvaguardia degli equilibri di bilancio art.193 d.lgs n. 267/2000", e cede la parola al Consigliere, Rag. Zon Edoardo, per relazionare in merito.

RELAZIONA QUINDI IL CONSIGLIERE ZON E., il quale dichiara quanto segue: "La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio è uno degli adempimenti fondamentali tra quelli espressamente previsti dal Testo Unico degli Enti Locali. L'art. 193 del TUEL stabilisce infatti che l'organo consiliare provvede, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque entro il 31 luglio di ciascun anno, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. E' opportuno sottolineare che, mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno che deve essere esercitato mediante periodica e costante verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui al citato art. 193 rappresenta il momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri generali di bilancio. L'obiettivo è quello di relazionare su ogni aspetto della gestione e di intervenire nel caso in cui gli equilibri generali di bilancio siano intaccati. La verifica di metà anno è propedeutica, poi, a valutare se, in prospettiva, l'attuale bilancio ha bisogno di ulteriori variazioni al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi che l'amministrazione si è posta come prioritari. Informo i Sigg. Consiglieri che la verifica effettuata è alla data del 10 luglio 2021. Il risultato dell'analisi effettuata è così riassumibile: la gestione di competenza è equilibrata: gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei principi generali di "copertura finanziaria" e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa; sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica destinazione e le prescrizioni generali dei nuovi principi contabili. La gestione di cassa alla data attuale è buona: esiste una buona giacenza di tesoreria, la gestione dei flussi di entrata e di spesa ha consentito di fronteggiare adeguatamente le esigenze "monetarie" senza dover attingere alle anticipazioni di cassa, ciò grazie soprattutto alle entrate straordinarie legate all'emergenza Covid 19. La gestione dei residui è sotto controllo: i residui attivi e passivi riaccertati vengono puntualmente monitorati in funzione dell'andamento gestionale. Non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità dei residui; le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo; Per quanto concerne i debiti fuori bilancio, ad oggi non risultano debiti fuori bilancio. Alla luce di quanto esposto pertanto sussistono le necessarie condizioni di equilibrio finanziario e, conseguentemente, non vi è la necessità di attivare operazioni straordinarie di ripristino dello stesso. Sul presente atto il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole".

PREMESSO che l'art. 193 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;

CONSIDERATO che l'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che:

“1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.”

DATO ATTO che, sulla base della normativa sopra richiamata, il controllo sugli equilibri finanziari è effettuato con particolare riferimento all'andamento:

- della gestione di competenza,
- della gestione dei residui,
- della gestione di cassa,
- del rispetto del pareggio di bilancio;

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione triennio 2021/2023 nonché le successive variazioni adottate e, in particolare:

- 1) Variazione in via di urgenza alle dotazioni del bilancio di previsione (delibera di Giunta Comunale n. 14 del 11.03.2021, ratificata con delibera Consiglio Comunale n. 02 del 29.04.2021);
- 2) Variazione alle dotazioni del bilancio di previsione (delibera Consiglio Comunale n. 05 del 29.04.2021);

RICHIAMATA, inoltre, la propria deliberazione n. 4 del 29.04.2021 avente ad oggetto: “*Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020*”;

RAVVISATA la necessità di procedere alla ricognizione ed alla verifica degli equilibri generali di bilancio per l'esercizio finanziario 2021;

ESPLETATE tutte le opportune operazioni di verifica;

VISTA l'allegata relazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie dell'operazione di cui trattasi;

CONSTATATO CHE:

- **la gestione di competenza è equilibrata:** gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei principi generali di “copertura finanziaria” e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa; sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica destinazione e le prescrizioni generali dei vigenti principi contabili. Non si rende pertanto necessaria l’adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza;
- **la gestione di cassa non desta preoccupazioni:** esiste una buona giacenza di tesoreria, la gestione dei flussi di entrata e di spesa consentono di fronteggiare adeguatamente le esigenze “monetarie”. Non si rende pertanto necessaria l’adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di cassa;
- **la gestione dei residui è sotto controllo:** i residui attivi e passivi vengono puntualmente monitorati e riaccertati in funzione dell’andamento gestionale. Non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità conclamata dei residui. Tuttavia, valutata l’attuale congiuntura economica, particolare attenzione dovrà essere prestata – anche nel proseguo dell’esercizio - all’andamento dei residui attivi correnti. In ogni caso, l’analisi effettuata consente di affermare che le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo determinato dalla gestione dei residui. Non si rende pertanto necessaria l’adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione dei residui;
- per quanto concerne **i debiti fuori bilancio** si evidenzia che, alla data attuale, non è stata rilevata la sussistenza di passività da riconoscere e finanziare;
- **non esiste disavanzo di amministrazione da ripianare:** l’esercizio finanziario 2020 ha chiuso in avanzo di amministrazione. Anche le attuali risultanze contabili non fanno prevedere una situazione di squilibrio e si esclude pertanto a priori la possibilità di disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione. Non si rende pertanto necessaria l’adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso;
- **lo sviluppo prospettico delle entrate e delle spese** riconferma la propensione del bilancio comunale al perseguimento delle fisiologiche condizioni di equilibrio. Non si rende pertanto necessaria l’adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso;

RILEVATO, alla luce di quanto sopraesposto, che non esistono situazioni di squilibrio da ripianare;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti relativamente all’adempimento in argomento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Valentina Schiavi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Marchesi Giovanni e Pedretti Fabio) espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti.

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, in base alle risultanze contenute nella relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, l’operazione di verifica sugli equilibri generali di bilancio per l’esercizio finanziario 2021;

2. **DI DARE ATTO** che tali procedure sono state espletate in conformità alle previsioni dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

3. **DI RILEVARE** che, alla luce di tale ricognizione, non esistono situazioni di squilibrio da ripianare.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

CON voti favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Marchesi Giovanni e Pedretti Fabio) espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Schiavi Valentina, Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica e contabile** della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Schiavi Valentina)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DONDA Fabio

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CANEDI Giulio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

R.G. 163

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il: 05.08.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. CANEDI Giulio

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Fonteno li

Il Vice Segretario Comunale
Dott. CANEDI Giulio

.....
